

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XII} N. 23

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1977

Risoluzione
sulla Conferenza sul diritto del mare
e sulle sue conseguenze per la Comunità europea

Annunziata il 20 ottobre 1977

IL PARLAMENTO EUROPEO

in considerazione dei lavori svolti finora dalla terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

in previsione della sesta sessione di tale Conferenza che inizierà nel maggio 1977;

vista la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'agricoltura, della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti e della commissione per l'energia e la ricerca (doc. 82/77);

I. — OSSERVAZIONI GENERALI.

1. — è consapevole delle difficoltà che comporta la ricerca di soluzioni a tutti i

problemi di cui si occupa la Conferenza sul diritto del mare, che ha l'ambizioso compito di cercare di introdurre, mediante negoziati su scala mondiale, un nuovo ordinamento giuridico per i numerosi e complicati problemi posti oggi dall'aumentato sfruttamento del mare e delle risorse marine;

2. — deplora tuttavia che la Conferenza non sia ancora stata in grado di portare a termine i suoi lavori;

3. — esprime la sua soddisfazione per il fatto che gli Stati membri siano riusciti ad assumere sempre più di frequente posizioni comuni su un gran numero di problemi;

4. — ritiene tuttavia indispensabile che la Comunità in quanto tale partecipi in mi-

sura crescente alle attività della Conferenza, poiché i temi che verranno esaminati in tale sede riguardano in tutto o in parte settori per i quali essa sola è autorizzata a emanare una regolamentazione a livello comunitario e ad assumersi degli impegni nei confronti di paesi terzi;

5. — richiama l'attenzione sulla necessità che gli Stati membri esplichino tutti gli sforzi necessari per assicurare l'adozione, da parte della Conferenza, di una disposizione analoga a quella proposta dalla Comunità in occasione della Quinta sessione nel settembre 1976, attraverso la quale la Comunità in quanto tale potrebbe divenire parte contraente della futura Convenzione.

6. — ritiene necessario, data la stretta interdipendenza esistente tra i negoziati e la necessità di assicurare un'adeguata tutela degli interessi comunitari, che la Comunità e gli Stati membri agiscano di concerto per tutti i problemi in sospeso;

7. — invita il Consiglio e la Commissione a intraprendere un'ulteriore sforzo per stabilire un regime comune per le zone di pesca nella Comunità;

II. — OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA.

8. — consapevole del fatto che il gran numero di delegazioni partecipanti alla Conferenza, l'ampiezza dei temi in discussione, la diversa importanza che i vari Stati o gruppi di Stati attribuiscono ai singoli temi e la necessità di seguire una politica intesa a ottenere un consenso quanto più ampio possibile prima di procedere con i lavori, hanno creato in passato difficoltà procedurali;

9. — propone pertanto che venga esaminata la possibilità, per la Conferenza, di adottare un nuovo metodo di lavoro che potrebbe consistere nell'elaborazione e nella stipulazione di convenzioni separate sugli argomenti che possono ottenere il consenso generale, mentre verrebbero proseguiti i negoziati sui problemi per i quali al momento non sembra possibile raggiungere un'intesa immediata;

III. — OSSERVAZIONI SUI PROBLEMI IMPORTANTI CHE POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI CONVENZIONI SEPARATE.

a) *La zona esclusiva di pesca di 200 miglia marine e il limite esterno della piattaforma continentale.*

10. — constata che il principio dell'estensione a 200 miglia marine, a partire dalla linea di base della zona in cui gli Stati costieri esercitano una sovranità esclusiva ai fini dello sfruttamento e della conservazione delle risorse biologiche nonché ai fini dello sfruttamento dei giacimenti di minerali, petrolio e gas naturale del fondale marino, è ormai generalmente riconosciuto e che questo riconoscimento trova già riscontro nella prassi internazionale;

11. — ritiene nondimeno necessario, ai fini della certezza del diritto e nell'interesse della futura evoluzione del diritto del mare, che la Conferenza completi i suoi lavori mediante l'adozione di disposizioni volte a disciplinare tutti i problemi connessi alla zona esclusiva;

12. — ritiene inoltre che ogni accordo concluso dalla Conferenza dovrebbe consentire agli Stati costieri di estendere la loro giurisdizione sul fondale marino oltre le 200 miglia, qualora l'area del fondo marino costituisca il prolungamento dello Stato in questione e che nella Convenzione dovrebbero essere previste disposizioni volte a disciplinare le condizioni alle quali tale estensione potrebbe aver luogo;

b) *Sfruttamento dei fondali marini internazionali.*

13. — condivide il principio secondo cui i fondali marini internazionali e le loro risorse dovrebbero essere considerate come un « patrimonio comune » dell'umanità;

14. — ritiene che lo sfruttamento di questo « patrimonio comune » dovrebbe tornare a vantaggio di tutta l'umanità;

15. — ritiene pertanto che debba essere istituita un'Autorità Internazionale responsabile dello sfruttamento delle risorse dei fondali marini internazionali, la cui azione sia disciplinata da disposizioni che prevedano:

la sicurezza d'accesso per tutti i paesi a condizioni convenute e su base non discriminatoria;

la possibilità di sfruttamento sia da parte degli Stati e delle imprese industriali, sia da parte di un organo operativo dell'Autorità che dovrebbe in particolare tener conto degli interessi dei paesi in fase di sviluppo;

la tutela degli interessi dei paesi in fase di sviluppo produttori dei minerali in questione;

un meccanismo decisionale nell'ambito dell'Autorità Internazionale che tenga conto dei vari interessi in causa, compresi quelli dei paesi consumatori;

16. — ritiene che, in considerazione dell'importanza a lunga scadenza dell'Autorità Internazionale e della necessità per la Comunità di importare la maggior parte dei minerali necessari per soddisfare il suo fabbisogno, sarebbe oltremodo auspicabile che la Comunità fosse rappresentata come tale nel Consiglio dell'Autorità, perché ciò le consentirebbe di esercitare appieno la sua influenza e di tutelare i suoi interessi in un organismo le cui procedure potranno avere una notevole incidenza sulle politiche e sui principi in base ai quali le materie prime verranno sfruttate in futuro;

c) Composizione delle controversie.

17. — sottolinea che tutti gli Stati dovrebbero attribuire la massima importanza a un sistema mondiale per la composizione delle controversie derivanti dallo sfruttamento di mari e di oceani;

18. — raccomanda alla Conferenza di approvare una convenzione che preveda il ricorso a procedure arbitrali in caso di controversie;

IV. — OSSERVAZIONI IN MERITO AD ALTRI PROBLEMI AFFRONTATI DALLA CONFERENZA SUL DIRITTO DEL MARE.

19. — riafferma il principio della libertà di navigazione e, in particolare il principio secondo cui all'interno del mare territoriale di 12 miglia tutte le navi devono conservare il diritto di transito pacifico, e nella zona di 200 miglia marine tutti gli Stati

devono godere del diritto di libera navigazione e di sorvolo e devono avere la libertà di posare cavi o condotti sottomarini;

20. — sottolinea la necessità di compiere rapidi progressi nel settore della protezione dell'ambiente marino, in considerazione del crescente inquinamento dei mari, e richiama l'attenzione sulle efficaci iniziative che possono essere prese a questo proposito a livello regionale e tramite organismi specializzati delle Nazioni Unite;

21. — si compiace che la Conferenza abbia accettato il principio secondo cui tutti gli Stati hanno il diritto di effettuare operazioni di ricerca scientifica marina a scopi pacifici e in modo tale da non pregiudicare lo sfruttamento legittimo del mare da parte di altri Stati;

22. — auspica inoltre che nel caso in cui la ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva debba essere soggetta all'approvazione dello Stato costiero, le limitazioni a tale principio siano ridotte al minimo;

23. — auspica che venga riconosciuto sul piano internazionale il principio che i risultati della ricerca scientifica marina devono essere messi a disposizione di tutti gli interessati e auspica inoltre che tutti gli Stati concordino sull'opportunità di promuovere lo sviluppo di tale ricerca e di trasferire le tecnologie marine ai paesi in fase di sviluppo pur tenendo conto dei diritti derivanti da brevetti;

24. — spera che le conclusioni di accordi e la prosecuzione dei negoziati sui complicati problemi ancora in sospeso porteranno progressivamente a una codificazione internazionale del diritto del mare di cui possano beneficiare in maniera duratura tutti i paesi senza eccezione;

25. — incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

H. R. NORD
Segretario Generale

CARLO MEINTZ
Vicepresidente